



COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 31 del reg.

Del 28/12/2018

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA DELLE FOTO-TRAPPOLE PER IL CONTRASTO DELL'ABBANDONO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER FINI RIGUARDANTI LA SICUREZZA URBANA.-

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore **11,55** e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

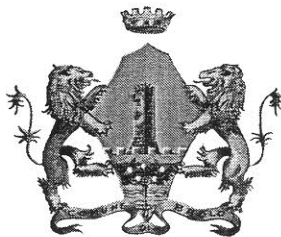
Alla convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		P.	A.	CONSIGLIERI		P.	A.
Miraglia	Giuseppe	X		Ricciardo Maria Carmela		X	
Bonina	Marisa	X		Raffaele Addamo Antonina		X	
Princiotta	Vincenzo	X		Condipodero Cono			X
Arasi	Amedeo	X		Agnello Ada		X	
Briguglio	Marisa	X		Murabito Basilio			X
Campo	Valeria		X	Agnello Manuel			X
Gentile	Salvatore	X		Ricciardo Cono Giuseppe		X	
Assegnati n. 15						Presenti n. 10	
In carica n. 14						Assenti n. 4	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Presidente del Consiglio Miraglia Giuseppe
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Stancampiano.

Si da atto che sono presenti il Sindaco, il Vice-Sindaco e l'Ass.re Caruso M.



COMUNE DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1027 DEL 21/12/2018
DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA DELLE FOTO-TRAPPOLE PER IL CONTRASTO DELL'ABBANDONO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER FINI RIGUARDANTI LA SICUREZZA URBANA
---------	---

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 28-12-2018

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Carmela Stancampiano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1027 DEL 21/12/2018

PROPONENTE:

PREMESSO:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 23.02.2015, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune ai sensi dell'art. 246 del TUEL;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15/06/2016, esecutiva, è stato approvato ai sensi dell'art. 264 del D.lgs 267/2000 il Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato per l'anno 2013 e Bilancio pluriennale 2013/2015 in tutta conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. n. 80510 del 05/05/2016;
- con delibera n. 02 del 30/03/2017, esecutiva, il Consiglio Comunale di Brolo, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato, ossia quello relativo all'esercizio finanziario 2013, ha dichiarato il dissesto finanziario, per presenza dei requisiti di cui all'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

EVIDENZIATO:

- che il Comune di Brolo agisce in virtù dell'art. 163, comma 2, del TUEL e che conseguentemente, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria di somme necessarie al pagamento di obbligazioni derivanti da norme di legge e pertanto rientranti nella fattispecie di spese indispensabili ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000;
- che, pertanto può assumere impegni di spesa necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012.

VISTI:

- il D.L. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante:
 - a) "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata alla loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
 - b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011;
- L'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

CONSIDERATO che questo Comune intende avviare un progetto di videosorveglianza a mezzo di foto-trappole in alcune parti del territorio comunale, volto in particolare alla tutela ambientale, implementando l'esistente sistema di videosorveglianza comunale;

DATO ATTO che le finalità che il Comune intende perseguire con il ricorso alla videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lvo 18/08/2000 n.267, dal D.P.R. 24/07/1977 n.616, dalla L.07/03/1986 n.65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e disposizioni correlate;

VISTO il Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei dati Personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010;

RITENUTO di dover regolamentare l'uso delle foto-trappole conformemente a quanto prescritto dal Garante, nel rispetto dei principi di:

- liceità, in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali (sicurezza, viabilità e tutela del patrimonio comunale);
- necessità, in quanto è escluso ogni uso superfluo dell'impianto ed è prevista la cancellazione periodica dei dati registrati;
- proporzionalità, in quanto non è prevista la rilevazione di dati in aree che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza;
- finalità, in quanto gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi.

VISTA la delibera di Giunta n. 262 del 30/11/2018 con la quale si è approvato lo schema di regolamento di videosorveglianza con il sistema delle foto-trappole;

VISTO l'art. 22 dello Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. della regione Sicilia;

VISTA la legge regionale n° 44/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge n° 142/90 recepita dalla L.R. N° 48/91;

VISTA la legge n° 127/97 e n° 191/98 nelle parti recepite con la L.R. N° 23/98;

RITENUTO di adottare provvedimenti in merito;

Per i motivi espressi in premessa,

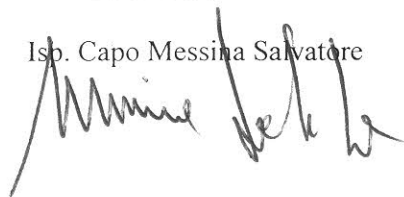
SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

deliberi:

- di approvare il regolamento di videosorveglianza con il sistema delle foto-trappole composto da n. 13 articoli, nel testo che viene allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante la necessità e l'urgenza di provvedere.

IL PROPONENTE

Isp. Capo Messina Salvatore



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Isp. Capo Amanti Santo



PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data 24 / 12 / 2018

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza
(Damiano Passarelli)





COMUNE DI BROLO

Città Metropolitana di Messina



**REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA DELLE
FOTO-TRAPPOLE PER IL CONTRASTO DELL'ABBANDONO E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER FINI RIGUARDANTI LA
SICUREZZA URBANA**

INDICE

Articolo 1	Oggetto e norme di riferimento	3
Articolo 2	Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale.....	3
Articolo 3	Definizioni.....	3
Articolo 4	Titolare del trattamento.....	4
Articolo 5	Responsabile	4
Articolo 6	Incaricato al trattamento	4
Articolo 7	Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.....	5
Articolo 8	Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato	5
Articolo 9	Modalità di raccolta dati e informativa.....	6
Articolo 10	Comunicazione dei dati.....	7
Articolo 11	Cessazione del trattamento dei dati	7
Articolo 12	Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	7
Articolo 13	Disposizioni finali	8

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale per fini di sicurezza urbana e per controllare l'abbandono e lo smaltimento di rifiuti nel territorio del Comune di Brolo e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, di seguito denominato "codice", e al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2010 n. 99.

Art. 2 – Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale

1. Il Comune di Brolo, per fini di sicurezza urbana e per controllare l'abbandono e il corretto smaltimento di rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzazione di telecamere mobili, di seguito denominate foto-trappole, collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.
2. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti oltre che per fini di sicurezza urbana. Il sistema verrà utilizzato anche per controllare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia, orario di deposito dei rifiuti e quanto altro previsto nel regolamento ARO Brolo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2018.
3. L'impianto non prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.
4. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al presente articolo.
5. Le telecamere sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse, monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:
 - a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle fotocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso le foto-trappole;

d) per "titolare", il Comune di Brolo nella persona del suo rappresentante legale;

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

CAPO II

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 4 – Titolare del trattamento

1. Il Comune di Brolo nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 5 – Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale è nominato, con atto del Sindaco, quale responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.3 lett. b) del presente regolamento.

2. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile nominato previa comunicazione al Sindaco.

3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.

Art. 6 – Incaricato al trattamento

1. Il responsabile designa gli incaricati al trattamento individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale, il quale potrà avvalersi di personale tecnico del Comune di Brolo, di altro personale a disposizione dell'Ufficio di Polizia Municipale o di guardie ambientali volontarie per il posizionamento e prelievo delle relative apparecchiature.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

Art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

4. Il sistema delle foto-trappole potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

5. Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile.

CAPO III

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 8 – Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.

2. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza, che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.

5. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a) e c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica certificata e tramite protocollo generale. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.

10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 9 – Modalità di raccolta dati e informativa

1. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di cui al presente regolamento, sono posizionati appositi cartelli – informativa minima – collocati prima del raggio di azione delle telecamere o in prossimità delle stesse. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno come riportato nel fac-simile dell'allegato n.1 del provvedimento del garante della privacy n.1712680 del 08/04/10, riportanti la

dicitura "la registrazione è effettuata dalla Polizia Municipale di Brolo per fini di accertamento degli illeciti concernenti lo smaltimento dei rifiuti e per fini di sicurezza urbana" o dicitura similare.

2. Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento.

3. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza.

4. I dati sono raccolti e registrati per le finalità dell'art. 2 del presente regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi.

5. I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

6. L'utilizzo di sistemi di foto-trappole è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, Legge 24 novembre 1981, n. 689).

7. Le immagini video e fotografiche riprese dalle telecamere e/o scattate dalla foto-trappola sono trasferite sul portale informatico in dotazione dell'Ufficio di Polizia Municipale. Il trasferimento di dati dalla foto-trappola al portale informatico avviene senza collegamenti con altri sistemi o con altre reti pubbliche di telecomunicazioni, né attraverso l'accesso di altre periferiche.

8. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art.13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.

9. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure indicate dal Codice.

10. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato.

CAPO IV

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI, TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 10 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del titolare e del responsabile a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art. 39 comma 2 del codice.

2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.

3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.

4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

5. La comunicazione dei dati può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento.

Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art.2 del presente regolamento.

Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.142 e seguenti del Codice.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art.5 del presente regolamento.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Disposizioni finali

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. L'installazione delle foto-trappole per la videosorveglianza ambientale per le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, nelle aree più soggette al fenomeno di abbandono e non corretto smaltimento dei rifiuti, viene eseguita previa disposizione del Comandante della Polizia Municipale, in conformità a quanto prescritto dal regolamento stesso.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online nonché trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

In continuazione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del punto 9) posto all'Ordine del Giorno avente per oggetto: *"Approvazione regolamento di videosorveglianza con il sistema delle foto-trappole per il contrasto dell'abbandono e lo smaltimento dei rifiuti e per fini riguardanti la sicurezza urbana"*.

Quindi dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione che precede e passa la parola al vice-sindaco per illustrare la proposta. Prende la parola il vice sindaco il quale afferma che avendo avuto la possibilità di acquistare delle foto-trappole, come peraltro già adottate da altri comuni, da utilizzare solamente per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti da parte di incivili e per finalità inerenti sicurezza urbana, si è reso necessario predisporre il presente regolamento al fine di dare attuazione a quanto sopra detto. La competenza della gestione delle foto-trappole è demandata all'ufficio di Polizia urbana, che avrà il compito di posizionare le foto-trappole nel territorio comunale e di provvedere alla visualizzazione delle immagini solo ed esclusivamente per le finalità sopradette, tutelando gli aspetti inerenti la privacy dei cittadini. Sottolinea che l'adozione di tale regolamento è assolutamente importante poiché ne trarrà beneficio tutta la collettività.

Il presidente, non essendoci altri interventi propone di passare alla votazione della proposta. Procedutosi a votazione, la stessa viene approvata con n.8 voti favorevoli e n.2 astenuti (Agnello Ada e Ricciardo Cono G.). Il Presidente, indi, propone di votare l'immediata esecutività della delibera. Procedutosi a votazione la stessa viene dichiarata immediatamente esecutiva con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Agnello Ada e Ricciardo Cono G.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.12 della L.R.30/2000 e ritenutala meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n.7/92, n.26/93,n.32/94,n.23/97 , n. 30/2000 e n.11/2015 ;

VISTO il Regolamento delle sedute consiliari;

VISTO lo Statuto Comunale;

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata

DELIBERA

- Di approvare così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione che precede che s'intende integralmente trascritta nel presente dispositivo ad ogni effetto di legge.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, numero 16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
GIUSEPPE MIRAGLIA

Il Consigliere Anziano
MARISA BONINA

Il Segretario Comunale
dott.ssa CARMELA STANCAMPIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell'Addetto al CED,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12.1999, n.44, è stata pubblicata all'Albo on line istituito sul sito istituzionale dell'Ente (art.33 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 31.12.2018 per rimanervi per 15 gg.consecutivi (art.11,comma1).

L'Addetto al CED

Il Segretario Comunale

COMUNE DI BROLO

Ufficio C.E.P.

Dalla Residenza Municipale, 31.12.2018

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991,N.44, è stata pubblicata All'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto all'art.11.

E' divenuta esecutiva il giorno 28-12-2018

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R.n.44/1991)

☒ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi ai sensi della L.R.44/91

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Carmela Stancampiano